

TI_GERICHTE 72.2014.111 vom 18. März 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-03-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2014.111

FR: TI_GERICHTE 72.2014.111 du 18 mars 2015

IT: TI_GERICHTE 72.2014.111 del 18 marzo 2015

Regeste

Grave infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cpv. 3 e 4 lett. d LCS)

Erwägungen

E. 40

km/h dove la velocità massima consentita è di 30 km/h; b. di almeno 50 km/h dove la velocità massima consentita è di 50 km/h; c. di almeno 60 km/h dove la velocità massima consentita è di 80 km/h; d. di almeno 80 km/h dove la velocità massima consentita è più di 80 km/h". L'utilizzazione da parte del legislatore dei termini "in tutti i casi" ("in jedem Fall", "toujours") indica la volontà di creare un automatismo di applicazione del capoverso 3 dell'art. 90 LCStr allorché i limiti di velocità di cui al capoverso 4 della medesima disposizione sono raggiunti e superati. Il Messaggio del Consiglio Federale, elaborato nell'ambito dell'analisi dell'iniziativa "Protection contre les chauffards", i cui principi sono confluiti nel testo legale entrato in vigore, è del resto esplicito su questo punto: "les excès de vitesse particulièrement importants doivent être systématiquement considérés comme une infraction pénale qualifiée afin que la définition d'un chauffard et la peine à prononcer en conséquence ne soient pas laissées à la seule appréciation des juges" (FF 2012 5066)". Giusta l'art. 27 cpv. 1 LCStr, l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, mentre in ossequio dell'art. 32 cpv. 1 LCStr, la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità. Giusta i cpv. 2 e 3 dell'art. 32 LCStr, il Consiglio Federale limita la velocità dei veicoli a motore su tutte le strade, ritenuto che la velocità massima stabilita può essere ridotta o aumentata, per determinanti tratti di strada, dall'autorità competente, di principio, salvo eccezioni, soltanto in virtù di una perizia. Conformemente all'art. 4a ONC, sulle autostrade la velocità massima dei veicoli può raggiungere, se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli, i 120 km/h. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405 consid. 4b). L'indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d'insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss). Non può essere attribuito valore d'indizio a un fatto non certo, equivoco o non univoco o contingente (REP 1980, 192, consid. 3; REP 1980, 147, consid. 4). In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano

deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l'esistenza dei fatti ritenuti nell'atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, *Der Indizienbeweis in Strafprozess*, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 7.05.2003 6P.37/2003 consid. 2.2.). Giusta l'art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall'intero procedimento. Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire secondo il "buon volere del giudice" o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, op. cit., ad art. 10, n. 15 e 16.; Schmid, op. cit., *Praxiskommentar*, ad art. 10, n. 4 e 5; Kuhn/Jeanneret, in *Commentaire romand, Code de procédure pénale*, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova (Piquerez, *Traité de procédure pénale suisse*, 2006, 2e éd., § 100, n. 744; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., n. 22 ad § 39 et n. 4 ad § 62; STF 23.4.2010 6B_1028/2009; STF 10.5.2010 6B_10/2010; STF 28.6. 2011 in 6B_936/2010). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza di convincimento - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, op. cit., ad art. 10, n. 21; Schmid, op. cit., *Praxiskommentar*, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, op. cit., ad art. 10, n. 58). Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 10.5.2010 6B_10/2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l'egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30.03.2007 6P.218/2006), nel senso sopra indicato. Il principio della presunzione d'innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell'art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l'attribuzione dell'onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 13.5.2008 in 6B.230/2008, consid. 2.1.; STF 19.4.2002 in 1P.20/2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall'art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all'imputato. Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l'applicazione del principio in dubio pro reo. Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un'attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluenza per il giudizio. Il principio dell' in dubio

pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, inv Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73). In materia di circolazione stradale, la giurisprudenza stabilisce che il giudice può pronunciare una condanna solo una volta raggiunto il pieno convincimento sull'identità della persona che ha infranto le regole, e che si trovava dunque al volante del veicolo intercettato (DTF 6B_562/2010, consid. 2.1 e segg.). L'autorità può partire dal presupposto che il detentore del veicolo sia pure il conducente al momento critico. Nel caso in cui questa circostanza venga poi contestata dall'interessato, spetta al giudice dedurre la colpevolezza di quest'ultimo dall'insieme delle circostanze, evitando, così facendo, di sfociare nell'arbitrio. Se, malgrado le negazioni del detentore, il giudice giunge comunque alla conclusione che egli è effettivamente il conducente colpevole, la condanna può considerarsi fondata (DTF 106 IV 142 consid. 3, DTF 6B_562/2010 consid. 2.1.2). Nel caso di specie, a differenza dei casi sopracitati, emerge l'impossibilità iniziale di stabilire l'identità del detentore tramite il numero di controllo della targa, essendo che il veicolo montava quella anteriore in maniera irregolare, tanto che questa non veniva immortalata dallo scatto dell'impianto radar. Ciò malgrado, la Corte ritiene che vi siano numerosi elementi in atti che permettono, presi nel loro insieme, di stabilire innegabilmente che il veicolo ritratto in quella immagine è proprio quello di IM 1, checché ne dica lui. In ordine, la Corte è partita dall'accertamento che l'Audi TT RS avvistata dai poliziotti il 25 gennaio 2013 è immatricolata nel Canton Ticino, poiché, se è vero che questi non riuscivano a mettere a fuoco i singoli numeri che la componevano, proprio a causa dell'elevata velocità a cui sopraggiungeva il veicolo, i colori componenti lo stemma cantonale ticinese, difficilmente confondibili con altri, venivano chiaramente distinti, come pure saltava all'occhio il fatto che la targa fosse composta da meno numeri delle più comuni sei cifre. Le considerazioni dell'imputato (esposte solo al dibattimento), poi elaborate dalla difesa nel corso dell'istruzione dibattimentale ed in sede di discussione, con tanto di produzione di fotogrammi "rubati" non si sa bene a chi, in merito al fatto che il modello Audi TT ben si presti ad essere modificato, fino a poter facilmente essere confuso con il più raro e pregiato TT RS, non sono state ritenute plausibili. Se è vero che, facendo comunque prova di un certo sforzo d'osservazione, si possono intravedere alcune somiglianze tra il modello TT RS ed un più semplice TT pesantemente modificato, è anche vero che quello ripreso dalla foto del radar, ed identificato da due diversi agenti della polizia stradale, è chiaramente un modello di Audi TT RS, niente di più e niente di meno. Ammettere in astratto la possibilità che questo potrebbe invece anche essere un modello più semplice, in seguito interamente stravolto con tanto di apposizione abusiva dello stemmino distintivo "TT RS", non è, in assenza di chiari

e concludenti elementi fattuali evincibili nella concreta fattispecie, ammissibile, e minerebbe irrimediabilmente la sicurezza di ogni accertamento così effettuato, dato che, potenzialmente, ogni modello di automobile si presta a subire importanti modifiche estetiche fino ad arrivare a poter essere scambiato per un altro. Ciò che è, evidentemente, improponibile. Le ulteriori fotografie scattate dall'imputato, ritraggono verosimilmente inconsapevoli automobilisti transitanti ad altezza del km 65 sull'autostrada A2, alla velocità asserita di 120 km/h. Egli le ha prodotte affermando che, da quella posizione, gli agenti appostati non sarebbero stati capaci di distinguere lo stemma cantonale riportato sulla targa, o altri dettagli della stessa, a causa della difficile visuale. Ora, delle fotografie qualunque, scattate contro sole, raffiguranti ignari automobilisti a varie distanze, con una non meglio precisata fotocamera, non possono certamente sostituire né essere validamente comparate con quanto osservato ad occhio nudo, quel determinato giorno, da due diversi agenti della stradale, tantomeno con quanto ripreso da un apparecchio radar altamente certificato. Il loro valore probatorio è dunque nullo ed in nessun modo atto ad inficiare quanto già vi è agli atti. Per tacere infine degli scatti, sempre apparentemente "rubati", di una vettura modello Audi TT RS di proprietario sconosciuto, scattati dall'imputato di notte in luogo e data non meglio precisati e sempre prodotti al dibattimento (doc. dib. 1), allo scopo di provare che egli non sarebbe l'unico proprietario di un tale veicolo a circolare con la targa apposta in maniera irregolare. Anche questi appaiono inutili ai fini del giudizio, poiché, oltre al fatto che niente si sa in merito a queste immagini, in tal caso la targa risulta apposta all'interno dell'abitacolo visibile dal cristallo anteriore del veicolo, e non fissata trasversalmente sul lato sinistro esterno, come invece usa fare l'imputato. Ciò vale pure per l'automobile ritratta dalla foto del radar il 25 gennaio 2013. Sempre al dibattimento, l'imputato ha prodotto poi una fotocopia dell'allegato alla licenza di circolazione del veicolo rilasciato dalla Sezione della circolazione di Camorino il 15.05.2013, facente stato dell'omologazione delle "Ruote in lega leggera – Marca/tipo ant. Audi TT RS 8J". Sempre al dibattimento l'imputato a tal proposito dichiarava: "D avv. DF 1: lei si ricorda quando ha acquistato i cerchioni, prima di aver eseguito l'omologazione ufficiale di cui ho prodotto copia (doc. dib. 1)? Si tratta dei cerchioni che c'erano sull'Audi RS TT quando è stato fermato per un controllo di Polizia nel gennaio 2014 a _____. Un paio di settimane prima, appena li ho comprati ho fissato l'appuntamento a Camorino per fare l'omologazione." Ora, l'imputato non è stato in grado, ancora una volta, di provare le sue asserzioni. La data dell'omologazione dei cerchioni in lega leggera non prova nulla, essendo che egli avrebbe potuto benissimo montarli sul veicolo già precedentemente, tanto più che non è certo nuovo a modificare la sua auto aggiungendo accessori non omologati, per poi circolare su strada (v. le risultanze del controllo non annunciato del 5 gennaio 2014, dove sia l'airbox, sia il catalizzatore risultavano non omologati, contrariamente allo stato del veicolo presentato da IM 1 dopo citazione degli agenti, con ogni probabilità "aggiustato" per ben due volte per scongiurare ogni sospetto). Dunque, per provare la sua tesi, IM 1 avrebbe dovuto, come da lui stesso promesso sempre a seguito del controllo del gennaio 2014, produrre le fatture inerenti l'acquisto degli stessi e un documento attestante l'avvenuto montaggio da parte di un professionista. Nulla di tutto ciò è stato prodotto, malgrado le richieste degli agenti interroganti e le rispettive promesse dell'imputato; con il che pure questa contestazione, assieme ad ogni altra inerente la forma ed il modello di detti cerchioni in lega, cade nel vuoto. Infine, la difesa ha prodotto un "Parere in tema di identificazione sulla persona di IM 1", redatto dai Dott. _____ e Dott. _____ dell'Università degli Studi di Milano, il quale conclude, prendendo posizione unicamente sulla "pessima qualità dell'immagine",

che non permetterebbe di esprimere alcun giudizio di tipo identificativo. Detto che la stessa, dunque, non esclude che la persona raffigurata nella foto sia in effetti il IM 1, ma afferma unicamente che la scarsa qualità delle immagini non permette di giungere a conclusione alcuna, la Corte concorda con quanto sostenuto dal Procuratore pubblico in corso di discussione, ovvero che non v'è alcuna necessità di ricorrere a perizie antropometriche, o pareri di identificazione, come pure non v'è bisogno di particolari conoscenze tecniche per giungere alla conclusione che, la persona raffigurata nel fermo immagine scattato dall'impianto radar, è IM 1. Qualsiasi osservatore non prevenuto, difatti, giungerebbe a tale conclusione: i dettagli del volto quali gli occhi, le sopracciglia e la loro posizione, l'attaccatura dei capelli, e tutto quanto già ben descritto dalla pubblica accusa e dagli agenti di Polizia nel loro rapporto - malgrado il gioco di sole ed ombre e la posizione laterale dello scatto, che fanno apparire il viso più allargato rispetto all'altra fotografia del radar che lo riprendeva alla guida del furgone aziendale - non lasciano dubbi che la persona ripresa è proprio l'imputato. Infine, IM 1, al dibattimento, ha ricordato di essersi recato, il giorno dei fatti, non si sa con quale mezzo di trasporto, presso il centro commerciale _____, più precisamente al negozio IKEA, per acquistare mobili (non si sa quali) per arredare il suo appartamento. Ciò detto, a precisa domanda ha risposto più volte di non essere in grado di fornire la prova di questa sua visita né dei suoi acquisti, vuoi perché non ha conservato i relativi scontrini, vuoi perché, qualora avesse pagato con la carta di credito o bancomat, egli non disporrebbe più degli estratti bancari (!). Non fosse che, resosi conto di non poter apportare alcuna prova in merito all'effettuato shopping all'IKEA, ha cambiato rotta affermando di ricordarsi che, in ogni caso, quel giorno preciso, tra le 12.00 e le 13.00, si trovava a pranzo dai suoi genitori, in presenza del fratello e del padre rientrati dal lavoro per pranzo, e che dunque ogni altro mezzo di prova relativo all'acquisto di mobili sarebbe risultato inutile, avendolo compiuto in mattinata. Sennonché, anche queste allegazioni sono rimaste allo stato del puro parlato, e agli atti risulta solo che il fratello _____, avvalendosi della facoltà di non rispondere per tutto il verbale d'interrogatorio che lo concerneva, era anch'egli assente dal lavoro il 25 gennaio 2013, per effettuare una visita medica la mattina e per vacanza il pomeriggio. Ne consegue che, anche per queste dichiarazioni, l'imputato non è stato ritenuto credibile. Con il che, tutto quanto sopra ben considerato, la Corte ha ritenuto che le immagini agli atti, le osservazioni degli agenti di polizia, la circostanza che egli possiede una delle rare vetture, per modello e tipo, immatricolate in Ticino, il fatto che, proprio quel giorno, IM 1 non era al lavoro, la sua attitudine poco trasparente nel modificare, a piacimento, la vettura fino a spostare l'aggancio della targa anteriore in modo da non renderla visibile nella foto in caso di controllo radar, sono elementi sufficienti per affermare che il conducente dell'Audi TT RS, circolante alla velocità di 203 km/h, il 25 gennaio 2013 sull'autostrada A2, ad altezza del km 65, ove il limite di velocità massima prescritta è di 120 km/h, è il qui imputato IM 1. Egli è stato dunque ritenuto colpevole di grave infrazione alla legge federale sulla circolazione stradale, così come descritto nell'atto d'accusa. 4. La pena: L'art. 47 CP stabilisce esplicitamente che il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali di lui, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il legislatore ha in sostanza aggiunto la necessità di prendere in considerazione l'effetto che la pena avrà sulla vita a venire del condannato, codificando la giurisprudenza secondo la quale il giudice può ridurre una pena apparentemente adeguata alla colpa del reo se le conseguenze sulla sua esistenza futura appaiono eccessivamente severe (DTF 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 con rinvii; DTF 128 IV 73 consid.

4 pag. 79; 127 IV 97 consid. 3 pag. 101). Questi aspetti di prevenzione speciale permettono tuttavia solo delle riduzioni marginali, la pena dovendo essere sempre adeguata alla colpa; il giudice non potrebbe ad esempio esentare da pena il reo in caso di delitti gravi (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, Strafen und Massnahmen, n. 72 ad § 6; Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n. 17 e 18 ad art. 47 CP). Secondo l'art. 47 cpv. 2 CP la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. La norma riprende, mutatis mutandis, la giurisprudenza relativa all'art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n. 4 ad art. 47 CP) a mente della quale per valutare la gravità della colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l'intensità del proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l'eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l'entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell'illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20; 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 289). Vanno inoltre considerati - sempre secondo la citata giurisprudenza - la situazione familiare e professionale dell'autore, l'educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag. 289). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale all'espiazione della pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato di salute, all'età, agli obblighi familiari, alla situazione professionale, ai rischi di recidiva ecc. (DTF 102 IV 231 consid. 3 pag. 233; DTF 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 6.4; 6P.152/2005 del 15 febbraio 2006, consid. 8.1 e 6S.163/2005 del 26 ottobre 2005, consid. 2.1 con rinvii; Stratenwerth, op. cit., n. 53 segg. ad § 7). Esigenze di prevenzione generale, per converso, svolgono solo un ruolo di secondo ordine. Dice, espressamente, al riguardo il TF: "Considerazioni di prevenzione generale possono influenzare la commisurazione della pena soltanto quando non diano luogo a una pena superiore a quella che corrisponde alla colpa" (DTF 118 IV 342). Il principio della parità di trattamento, da parte sua, assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all'art. 47 CP (che ha la stessa portata del previgente art. 63 CP) diano luogo a un'obiettivo disuguaglianza; il confronto tra casi concreti suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150; 116 IV 292; v. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47). Al riguardo la CCRP ha costantemente affermato e ribadito che per sostenere che una sanzione rientri fra le rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all'art. 63 (ora 47) CP diano luogo ad un'obiettivo disuguaglianza, non basta confrontare questo o quell'elemento oggettivo di determinazione della colpa, ma occorrerebbe paragonare tutte le circostanze oggettive, ma anche soggettive, che hanno concorso a determinare la pena, ciò che nella prassi si rivela assai arduo poiché ogni soggetto ha una sua specificità propria e ogni agire fonda le sue radici che gli sono proprie. Sempre la CCRP ha al riguardo precisato che il principio della parità di trattamento suole assumere un ruolo più importante solo all'interno di una medesima fattispecie che coinvolge più imputati (CCRP 5 settembre 2005 in re A., consid. 8h e 13 dicembre 2005 consid. 8f). La Corte ha valutato la colpa oggettiva di IM 1

come media: se è vero che egli ha circolato ad una velocità spropositatamente elevata, è anche vero che quel giorno le condizioni meteo erano favorevoli, il tempo era soleggiato ed asciutto, il tratto di autostrada non risultava fortemente trafficato e si estendeva su più corsie unidirezionali. Questo, sommato all'impiego di un veicolo dotato di una grande potenza e capace di raggiungere elevate velocità in pochi secondi, possono indurre il conducente a viaggiare ad una velocità superiore al consentito. Con ciò non si vuole assolutamente giustificare un simile comportamento, qualificabile sempre e comunque da "pirata della strada"; non si può tuttavia non rilevare come l'agito sarebbe risultato certamente ben più grave, se fosse avvenuto nell'abitato, in una giornata di pioggia, o in un tratto stradale fortemente trafficato. Per quanto concerne invece la colpa soggettiva, questa non può che considerarsi medio/grave. IM 1, che dall'inizio alla fine dell'inchiesta, ha dato prova di non essersi minimamente reso conto della gravità del suo agire, dimostrando una completa assenza di assunzione di responsabilità, ha pure impedito di capire i motivi alla base dell'infrazione, con il che, si deve concludere che, del pari del suo atteggiamento che, a tratti, ha lambito la tracotanza, ha agito per puro egoismo, per affermare la propria volontà di andar forte, tanto non lo avrebbero mai identificato, già solo grazie all'escamotage di aver spostato l'aggancio della targa. Quanto all'atteggiamento processuale – detto che il diritto di tacere e di mentire sono garantiti dalla Costituzione senza che per questo debba derivare un aggravio di pena – nessuna attenuante gli può essere concessa. Infatti, per mesi egli ha mentito sapendo di mentire, non facendosi scrupoli nemmeno nel coinvolgere la compagna che si trovava verosimilmente in automobile con lui quel giorno, al solo scopo di gettare altro fumo negli occhi degli inquirenti. Ha tentato in svariati modi di fornire una scusa per camuffare la realtà dei fatti, senza però riuscirci, dando prova di bagatellizzare all'estremo il reato da lui messo in atto, prendendo in giro gli inquirenti e arrivando pure a modificare il suo veicolo a piacimento, ogni qual volta gli veniva chiesto di presentarsi in Polizia. Valutata la colpa e tutto quanto sopra ben ponderato, la Corte ha dunque ritenuto opportuno fissare la pena al di sopra del minimo edittale di un anno previsto dall'art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr, condannando IM 1 ad una pena detentiva di 16 mesi. Per quanto concerne la sospensione condizionale, giusta l'art. 42 CP, il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti (cpv. 1). Per decidere se la sospensione condizionale della pena sia idonea a dissuadere il condannato dal commettere nuovi reati, il giudice deve procedere ad una valutazione globale. Per il verdetto in merito al differimento non sono, quindi, determinanti esigenze punitive o riflessioni legate alla prevenzione generale, bensì criteri quali le circostanze specifiche del reato, la personalità dell'autore e gli effetti della pena sulla sua vita futura (FF 1999 1730). Valgono, perciò, gli stessi elementi di giudizio sviluppati dalla giurisprudenza del Tribunale federale sotto l'egida dell'art. 41 vCP (DTF 134 IV 53; 134 IV 1; STF 6B_664/2007 del 18.1.2008). Vanno, quindi, considerate le circostanze in cui è stato commesso l'atto punibile, gli antecedenti, la situazione personale del condannato, la sua reputazione al momento del giudizio (DTF 128 IV 193; 118 IV 97), il suo atteggiamento e la sua mentalità (STF 6S.477/2002 del 12.3.2003 non pubblicata). A questi elementi si aggiunge anche quello relativo all'assunzione delle proprie responsabilità (STF 6B_171/2007 del 23.7.2007 non pubblicata), ritenuto, tuttavia, che anche questo aspetto va considerato insieme agli altri così da giungere ad una valutazione complessiva della prognosi del condannato (STF 6S.762/1999 del 19.1.2000 non pubblicata; DTF 115 IV 85; 94 IV 51; 82 IV 5). Il Tribunale federale ha, poi, avuto modo di precisare che

condanne precedenti per reati della stessa natura costituiscono, in quest'ambito, soltanto indizi sfavorevoli che non escludono tuttavia la concessione della sospensione condizionale (DTF 118 IV 97; 116 IV 279; 115 IV 81, 85). Sospensione che può essere negata solo se indizi concreti e importanti prevalgono nel quadro di una valutazione globale, in maniera tale da escludere una prognosi favorevole (DTF 102 IV 62; 117 IV 3). La previsione deve fondarsi su tutti gli elementi atti a chiarire il carattere dell'accusato e le sue chances di ravvedimento (DTF 123 IV 107; 118 IV 97; 115 IV 81). Per valutare il rischio di recidiva è indispensabile un esame globale della personalità dell'autore. Il giudice di merito fruisce di un esteso potere di apprezzamento, fermo restando che egli è sempre tenuto a fondarsi su motivi obiettivamente sostenibili. Non è consentito in particolare attribuire a determinate circostanze un rilievo capitale e sottovalutarne o trascurarne al contempo altre, anch'esse entranti in linea di conto (DTF non pubblicata del 18.1.2008 [6B_664/2007], consid. 3.1.1.; DTF non pubblicata del 12.11.2007 [6B_103/2007], consid. 4.2.1.; DTF 128 IV 193 consid. 3a; 123 IV 107; 118 IV 97; 116 IV 279; 115 IV 81; 105 IV 291). Determinante è la situazione personale al momento della decisione. Come nella commisurazione della pena (art. 50 CP) i motivi devono essere descritti nella sentenza di modo che si possa esaminare la corretta applicazione del diritto federale (DTF 134 IV 140 consid. 4.4, 134 IV 1 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b). Malgrado IM 1 non sia nuovo a commettere eccessi di velocità, questi non sono mai risultati penalmente rilevanti, di guisa che non può essere formulata una prognosi sicuramente negativa. Certo, in particolare l'atteggiamento processuale, rivelatore di scarsissima assunzione di responsabilità, volto piuttosto a confondere la Corte pur di farla franca, denota una preoccupante assenza di scrupoli, a fronte di un reato che la legge sanziona come grave, proprio perché il bene protetto violato è la sicurezza pubblica e l'integrità delle persone. Ciò posto, il presente giudizio, con la prospettiva, in caso di nuovi reati, di finire concretamente in prigione, dovrebbe costituire un monito sufficiente, al di là del comportamento processuale, affinché non ricada in altre infrazioni e, in definitiva, si dia una regolata nel rispetto delle regole che la società si è democraticamente data. Per rafforzare la prognosi, visto anche l'atteggiamento complessivo dell'imputato, il periodo di prova è stato fissato in tre anni. Visti gli art. 12, 40, 42, 44, 47 CP; 90 cpv. 3 e 4 LCStr 82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: IM 1 1. è autore colpevole di: grave infrazione alle norme della circolazione per avere, il 25 gennaio 2013 a _____, violato intenzionalmente le elementari norme della circolazione stradale, correndo in tal modo il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un vigente limite di velocità, e meglio per aver circolato alla guida del veicolo Audi TT RS targato _____, alla velocità di 203 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio Multanova Radar 6F, malgrado il prescritto limite di 120 Km/h, superando quindi di almeno 83 Km/h la velocità massima consentita e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi. 2. Di conseguenza, IM 1 è condannato alla pena detentiva di 16 (sedici) mesi. 3. L'esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 3 (tre). 4. La tassa di giustizia di fr. 800.- e le spese procedurali sono a carico del condannato. 5. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L'appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d'appello va inoltrata alla Corte d'appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata. Comunicazione a: -

Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500
Bellinzona - Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano - Sezione della circolazione, ufficio
giuridico, 6528 Camorino - Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio
contenzioso, 6501 Bellinzona Per la Corte delle assise correzionali II

Presidente			La vicecancelliera	Distinta spese:	Tassa di
giustizia	fr.	800.--	Inchiesta preliminare		fr.
200.--	Altri disborsi (postali, tel., ecc.)	fr.	79.75 fr.		1'079.75

=====

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.